

suppone che il cliente abbia già stipulato con questo il relativo contratto di utenza del servizio di telefonia mobile: per cui, tale richiesta ha solo la funzione accessoria di rendere effettivo tale passaggio.

In terzo luogo, la mancata produzione da parte della ricorrente di idonea documentazione comprovante una fattispecie tassativamente prevista di annullamento di cui alla delibera dell'Autorità (ex art. 9, comma 10, delibera 19/07/CIR), in combinato disposto con l'obbligo a carico del *recipient* di conservazione dell'ordine trasmesso (come previsto dal medesimo art. 9, comma 7), integra una presunzione *iuris tantum* di colpa in relazione alla condotta tenuta dall'operatore.

Infine, in relazione all'attività di *retention*, il Tar osserva che la disciplina in materia di MNP si pone anche a presidio del principio di libera concorrenza fra tutte le imprese operanti nel mercato della telefonia mobile, che sarebbe compromesso se si riconoscesse all'operatore, che l'utente ha deciso di lasciare perché non soddisfatto dei suoi servizi o perché allettato da una offerta più vantaggiosa, libero campo per iniziative intese a impedire la possibilità di continuare ad utilizzare il suo numero telefonico. L'interruzione del processo di portabilità si pone, pertanto, in antitesi con i principi normativi tutte le volte in cui l'operatore *donating* opera al di fuori di un effettivo accordo tra cliente e successivo *recipient* (ex *donating*).

#### Contratto di abbonamento telefonico

Con sentenza del 5 luglio 2010 n. 22499, il Tar del Lazio ha statuito che, dall'esame dell'art. 70 del d.lgs. n. 259/2003, ove è espressamente individuato il contenuto minimo del contratto di abbonamento telefonico, non è dato rinvenire la sussistenza dell'obbligo degli operatori di prevedere anche modalità gratuite di pagamento delle bollette telefoniche. Infatti, il suddetto obbligo, oltre ad essere stato introdotto da una disposizione regolamentare la cui applicazione si porrebbe oggi in evidente contrasto con i principi introdotti dalla nuova normativa di rango peraltro primario, non potrebbe comunque essere esteso agli operatori entrati nel mercato della telefonia fissa, in quanto era rivolto esclusivamente al gestore del servizio in regime di monopolio. La determinazione delle condizioni economiche derivanti dai contratti di utenza deve essere, dunque, lasciata all'autonomia negoziale dell'operatore, che – fermo restando il rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità enunciati dall'art. 53 del d.lgs. n. 259/2003 – potrà valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della propria offerta anche una forma di pagamento gratuita.

#### Misure a tutela degli utenti rispetto al c.d. *bill-shock*

In materia di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali – materia disciplinata dalla delibera n. 326/10/CONS – è intervenuta l'ordinanza del Tar Lazio n. 683 del 2011. Più in particolare, in sede cautelare il giudice si è soffermato sulle misure volte ad ovviare al fenomeno del c.d. *bill-shock*, determinato da vincoli contrattuali e pratiche commerciali in materia di servizi dati in mobilità.

In tale ambito, la tutela del consumatore rispetto al fenomeno del *bill-shock* non risulta adeguatamente assicurata dagli strumenti già predisposti dagli operatori (articolati per tipologie di consumatori, modalità di pagamento del servizio, tecniche di accesso e ambito di fruizione del servizio), né risulta non più necessaria alla luce dell'attuale andamento del mercato. Di conseguenza, secondo il Tar è di preminente interesse generale la predisposizione di un'apposita tutela pubblicistica in materia.

Le misure predisposte dall'Autorità, poi, si fondano su un'adeguata istruttoria, che si è sostanziata in un'ampia consultazione pubblica (ove sono stati acquisiti, tra gli altri, i dati relativi ai reclami intervenuti negli ultimi 12 mesi per fattispecie di *bill-shock*) e in un'indagine conoscitiva condotta congiuntamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

### **Par condicio**

Due pronunce, del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, concludono una vicenda complessa relativa all'ultima competizione elettorale. Si tratta della sentenza del Tar, sez. III-ter, 7 maggio 2010, n. 11187, confermata dalla terza Sezione del Consiglio di Stato, con pronuncia del 30 marzo 2011, n. 1943.

Il Tar, con le ordinanze n. 1179/2010 e n. 1180/2010, aveva sospeso l'efficacia della delibera dell'Autorità n. 25/10/CSP, nelle parti in cui determinava una parificazione tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione per il periodo pre-elettorale.

Tale delibera (analoga alla n. 24/10/CSP, valida fino al termine di presentazione delle candidature) è stata adottata a seguito della nota decisione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di applicare le regole della *par condicio* anche ai programmi di informazione (regolamento del 9 febbraio 2010). Il Tar, chiamato a pronunciarsi sulle delibere dell'Agcom, ha rilevato che la scelta del regolatore non appariva in linea con il dettato normativo, posto che la legge n. 28/2000 distingue chiaramente i programmi di informazione da quelli della comunicazione politica. Sulla scorta delle ordinanze sospensive, l'Autorità ha esercitato i propri poteri in autotutela, con le delibere n. 30/10/CSP e 31/10/CSP.

In sede di merito, il Giudice di prime cure ha riconosciuto che l'intervento dell'Autorità non era meramente esecutivo delle ordinanze cautelari. Quindi, ha respinto i motivi di doglianza sollevati, ritenendo che la parte motiva delle delibere impugnate non fosse più in contrasto con il dettato normativo. Il Consiglio di Stato ha confermato questa tesi. In particolare, è stato affermato che le modifiche apportate dall'Agcom con la delibera n. 31 *"sono oggettivamente e palesemente finalizzate a operare espressamente la distinzione della disciplina dettata per i programmi di informazione da quelli della comunicazione politica"*.

I Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato, ad ogni modo, che i programmi di informazione non sono sottratti da qualsivoglia regola: è proprio l'art. 5, comma 1, della legge n. 28/2000 a richiedere l'equilibrio complessivo del sistema radiotelevisivo e delle forze politiche impegnate nell'agone elettorale, anche al di là dell'applicazione delle regole matematiche della *par condicio*. È sempre sottesa alla trasmissione di tali programmi, infatti, l'esigenza di garantire il pluralismo, la parità di accesso e l'imparzialità della informazione: come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 7 maggio 2002, n. 155), infatti, tali prescrizioni sono *"ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza"* sulle scelte degli elettori.

Deve segnalarsi, a lato, un'altra importante pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1079), che ha respinto l'appello di Rti avverso la sentenza del Tar Lazio, sez. III-ter, 22 giugno 2006, n. 5038. Si discute della sanzione irrogata a Rete 4 con la delibera n. 22/06/CSP, di € 150.000, per la trasmissione del programma "Liberi tutti" del 4 febbraio 2006.

I Giudici di Palazzo Spada, in primo luogo, respingono con fermezza la tesi in base alla quale in materia di *par condicio* non vi sarebbe spazio per i poteri regolamentari dell'Autorità. È evidente, infatti, che gli articoli 7, comma 3, d.lgs. n. 177/2005, 1, comma 6, lett. b), n. 9, legge n. 249/1997, riservano all'Autorità l'adozione di *ulteriori regole* per rendere effettiva l'osservanza dei principi di imparzialità e correttezza dell'informazione posti a presidio di tutto il settore. Peraltro, anche da un punto di vista sistematico, l'Autorità è chiamata a dettare norme regolamentari, integrative della disciplina legislativa, in ragione della elevata capacità tecnica di cui dispone e della posizione di indipendenza ad essa riservata dall'ordinamento.

In secondo luogo, i Giudici affermano che l'Autorità non è tenuta ad uniformarsi alle raccomandazioni adottate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto un simile obbligo minerebbe il ruolo, l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità. Ciò esclude in radice che, nel caso in cui le scelte del regolatore siano differenti da quelle della Commissione, sia prospettabile la violazione del principio di parità di trattamento; peraltro, nel caso di specie, la sanzione adottata va nella direzione opposta in quanto, in realtà, mira ad applicare i principi sanciti dalla nota raccomandazione della Commissione parlamentare dell'11 marzo 2003.

In terzo luogo, secondo il Consiglio di Stato la delibera impugnata non ha prodotto alcuna lesione della libertà di espressione delle emittenti private e della loro libera iniziativa (art. 21 e 41 Cost.). L'obbligo di riequilibrio, infatti, risponde al dovere di osservare un comportamento neutrale e imparziale (realizzato attraverso la parità di accesso delle varie forze politiche) che, in linea con le previsioni della legge n. 28/2000, non impedisce alle emittenti l'affermazione dei propri orientamenti.

Infine, si contesta anche l'assunto in base al quale la delibera sarebbe priva di base normativa, in quanto avrebbe esteso fattispecie sanzionatorie a casi non previsti. I Giudici di Palazzo Spada affermano, al riguardo, che la violazione di *qualsiasi determinazione* dell'Autorità può essere sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 31, legge n. 249/1997: ciò è ancor più vero nel caso in esame, in cui sono in questione prescrizioni specifiche e puntuali, di contenuto ordinatorio, contenute negli atti di regolazione. Le misure ripristinatorie contenute nella delibera n. 22/06/CSP, poi, trovano fondamento nell'art. 10, commi 3 e 8, legge n. 28/2000, in base ai quali l'Autorità può ordinare la trasmissione di programmi con partecipazione di soggetti politici danneggiati dalle violazioni e può, altresì, ordinare la pubblicazione di rettifiche e messaggi che si riferiscono alla violazione commessa.

### **Organizzazione dell'Autorità**

#### Accesso ai documenti

Con sentenza del 14 maggio 2010 n. 11291, il Tar del Lazio ha evidenziato che, in presenza di un ricorso all'accesso, la piena conoscenza delle comunicazioni con le quali l'Autorità dichiara che non esistono atti o documenti "erroneamente omessi" dall'indice del fascicolo di accesso agli atti determina, in caso di mancata contestazione anche delle suddette comunicazioni, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle censure proposte con riferimento a tali documenti.

Con la medesima pronuncia il Giudice di prime cure ha, altresì, ribadito che l'istituto dell'accesso documentale non può trasformarsi in uno strumento di indagine al fine di consentire ad un soggetto, specie se diretto concorrente di altro al quale appar-

tengono i dati contenuti nel documento fatto oggetto dell'istanza di accesso, di acquisire informazioni non indispensabili al fine di garantire la tutela giurisdizionale del bene della vita posto a fondamento dell'istanza ostensiva. In sostanza, l'istituto dell'accesso non può tramutarsi in un meccanismo di potenziale alterazione concorrenziale prodotta da una non protetta fuoriuscita di dati ed elementi, la quale – non giustificata da alcuna previsione legislativa – si tradurrebbe in un improprio e financo illecito meccanismo di elusione della riservatezza ai danni di specifici soggetti operanti nel mondo imprenditoriale, in un contesto normativo attuale che propone un rapporto di "cooperazione" tra il diritto all'accesso e il diritto a mantenere riservati dati la cui conoscenza potrebbe pregiudicare il soddisfacente operato di un'impresa, e non di mera prevalenza dell'accesso ad ogni costo (cfr. anche Tar Lazio, sez. II, 12 giugno 2009, n. 5586). Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego di accesso a dati aggregati di un documento contabile, ove la conoscenza degli stessi consenta di risalire a dati riservati.

#### Condotta antisindacale

In materia di condotta antisindacale, con decreto n. 2516 del 25 gennaio 2011 il Giudice del Lavoro ha evidenziato che – in virtù del disposto di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009 (di modifica dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001) – è stata esclusa dalla contrattazione collettiva anche la materia del conferimento e della revoca di incarichi dirigenziali; e che, in caso di mancato adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti all'entrata in vigore di detto d.lgs. alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, tali contratti cesseranno la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non potranno più essere applicati, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009. Sulla base di tali premesse, il Giudice di prime cure ha, pertanto, statuito che è indubbio che la disposizione di cui al punto 2.6 dell'accordo sindacale del 30 luglio 2004 (la quale prevede l'obbligo per l'Autorità di conferire gli incarichi dirigenziali di primo livello a dirigenti di ruolo nella misura minima del 50% dei posti in organico) è norma contrattuale inerente il conferimento di incarichi dirigenziali e quindi, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, materia esclusa dalla contrattazione collettiva ed attualmente riservata alla legge. E, poiché è incontestato che tale accordo non è stato oggetto di adeguamento proprio con riferimento al punto 2.6, il medesimo ha certamente perso efficacia dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009. Il che deve far ritenere non più antisindacale il comportamento eventualmente posto in essere dall'Autorità nella sua vigenza, le cui conseguenze si perpetuano a tutt'oggi.

Con la medesima pronuncia il Giudice del Lavoro ha, infatti, statuito che il requisito dell'attualità della condotta antisindacale ovvero del perdurare dei suoi effetti – sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 28 della legge n. 300/1970 – deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, l'esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove il suscitato requisito risulti però, alla stregua di una valutazione globale, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 11731/2005). Ne consegue, nel caso di specie, l'assenza del requisito dell'azione di repressione della condotta antisindacale, posto che l'accordo del 30 luglio 2004 ha perso definitivamente efficacia dal 1° gennaio 2011.

## **L'Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione**

PAGINA BIANCA

## 4.1. I rapporti istituzionali

### ■ 4.1.1. I rapporti internazionali

#### *Il ruolo dell'Autorità nel contesto internazionale*

La dimensione internazionale si è confermata come imprescindibile contesto di riferimento per un pieno ed efficace esercizio delle competenze istituzionali dell'Autorità; ciò, in larga misura, in ragione dei vincoli istituzionali e normativi definiti dal legislatore comunitario, ma anche in relazione alla dimensione sempre più globale dei mercati e all'emergere prepotente di dinamiche che travalicano i confini geografici nazionali, nonché in conseguenza della spiccata vocazione dell'Autorità alla collaborazione internazionale.

L'Autorità ha pertanto potenziato, nel periodo in esame, il proprio impegno nel contesto internazionale; tale impegno è stato riconosciuto dai vari partner ed ha condotto alla conferma e alla assegnazione di importanti ruoli di coordinamento nell'ambito delle varie piattaforme ed organismi internazionali e all'aggiudicazione, in consorzio con istituzioni ed autorità estere, di importanti progetti di gemellaggio comunitario.

Sotto il profilo regolamentare, il periodo di riferimento si caratterizza per il passaggio alla fase di piena operatività delle recenti riforme comunitarie di settore. In materia di servizi *media* audiovisivi, le disposizioni della direttiva 2007/65/CE, trasposte ad opera del decreto legislativo n. 44, del 15 marzo 2010, hanno impegnato direttamente l'Autorità in relazione ad importanti provvedimenti di implementazione di dettaglio (per una analisi dei quali, si rinvia al par. 3.9). In materia di comunicazioni elettroniche, le attività di trasposizione nazionale della riforma comunitaria del dicembre 2009<sup>131</sup> sono tuttora in corso. Nel rinviare al par. 2.2.7 per un aggiornamento in merito all'iter di trasposizione nazionale e alle iniziative assunte in tale ambito dall'Autorità, si ricorda che le disposizioni relative al nuovo assetto istituzionale di settore e, segnatamente, quelle relative alla istituzione del BEREC e dell'Ufficio di supporto, in quanto immediatamente applicabili, hanno direttamente impegnato l'Autorità.

L'Autorità ha inoltre concluso, nel novembre scorso, il mandato annuale presidenza del Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG - *Radio Spectrum Policy Group*), completando con successo l'ambizioso programma di lavoro annuale e promuovendo alcune importanti innovazioni in termini di regole di procedura interne.

Nell'ambito delle politiche dell'audiovisivo, l'Autorità ha confermato la propria attiva partecipazione ai principali *fora* di discussione internazionale.

L'Autorità ha continuato il proprio investimento per un rafforzamento delle politiche di cooperazione nell'area del Mediterraneo, in un periodo particolarmente delicato per gli equilibri dell'area. Tale impegno ha raggiunto il suo culmine con la designazione del Presidente Corrado Calabrò alla presidenza dell'EMERG per l'anno 2011.

131 Il cd. Pacchetto Telecom è costituito dal Regolamento n. 1211/2009, istitutivo del *Body of european regulators in electronic communications* (BEREC) e dell'Ufficio di supporto, e delle Direttive n. 2009/136/CE e 2009/140/CE, recanti modifiche alle direttive del 2002.

L'Autorità ha infine intensificato le iniziative di cooperazione bilaterale focalizzandosi su alcuni progetti di gemellaggio con l'obiettivo di promuovere il modello regolamentare europeo al di fuori dei confini continentali.

### **Le comunicazioni elettroniche**

Nell'intervallo temporale di riferimento, come sopra anticipato, la nuova disciplina comunitaria relativa al settore delle comunicazioni elettroniche del 2009 ha trovato una prima applicazione operativa, con specifico riferimento alle disposizioni concernenti la struttura ed il funzionamento del BEREC.

Sin dall'approvazione formale del pacchetto, i regolatori nazionali hanno avviato un intenso lavoro finalizzato alla definizione dell'assetto organizzativo del nuovo organismo; l'impegno dell'Autorità in seno al BEREC, in tale ambito, ha costituito un importante filone di attività nel periodo in esame.

L'Autorità ha preso parte attiva alla fase di *start up* del BEREC, sia attraverso la partecipazione al gruppo ristretto incaricato di costituire, insieme alla Commissione, l'Ufficio di supporto, sia assicurando la presidenza del Gruppo di lavoro incaricato di definire le linee guida per un'implementazione coordinata delle nuove direttive nei vari Stati membri.

In particolare, sotto il coordinamento dell'Autorità, sono state approvate le decisioni del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione in tema di trasparenza ed accesso ai documenti del BEREC e dell'Ufficio, adottate in adempimento alle norme di cui agli articoli 18 e 22 del Regolamento istitutivo e le procedure di consultazione pubblica dei documenti del BEREC, ai sensi degli articoli 17 e 18 del predetto Regolamento.

Sempre sul piano della definizione dei meccanismi operativi di funzionamento, con riferimento specifico al ruolo chiave attribuito al BEREC nell'ambito dei procedimenti di regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha coordinato la stesura delle procedure applicative degli articoli 7 e 7a della direttiva Quadro, così come modificata dalla direttiva 2009/140/CE.

L'Autorità ha inoltre coordinato alcuni importanti filoni di attività del programma di lavoro del BEREC; sempre in materia di implementazione del nuovo quadro regolamentare, l'Autorità ha coordinato la stesura delle linee guida per l'applicazione del nuovo rimedio di separazione funzionale, introdotto dagli articoli 13-*bis* e 13-*ter* della direttiva Accesso e interconnessione, e di un rapporto sulle problematiche transfrontaliere connesse all'applicazione dell'art. 28, comma 2, della Direttiva Servizio Universale.

In collaborazione con il regolatore inglese OFCOM, l'Autorità ha coordinato le attività di un Gruppo di lavoro congiunto BEREC-RSPG; tale Gruppo ha prodotto un rapporto di analisi dell'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato sulle definizioni dei mercati delle comunicazioni elettroniche (approvato nel maggio 2010) ed un rapporto sui riflessi concorrenziali conseguenti alla liberalizzazione delle bande di frequenze a 900 e 1800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica (approvato nel febbraio 2011).

A settembre 2010 è stato approvato il rapporto BEREC sulla contabilità regolatoria per il 2010, anch'esso realizzato nell'ambito di un Gruppo BEREC guidato da esperti dell'Autorità.



L'Autorità ha inoltre assicurato una costante ed attiva partecipazione a tutti i gruppi di lavoro BEREC incaricati di dare adempimento al programma di lavoro per l'anno 2010 e di elaborare risposte e posizioni comuni in relazione alle richieste di parere sottoposte dalla Commissione. In tal senso, tra i primi interventi consultivi del BEREC si ricordano la risposta alla consultazione della Commissione sui principi del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche, l'opinione sulla bozza di raccomandazione NGA e le risposte alle consultazioni pubbliche in tema di neutralità della rete e *roaming* internazionale.

In piena continuità con il lavoro svolto nel 2010, l'Autorità è stata confermata alla presidenza dei Gruppi BEREC "implementazione", "contabilità regolatoria" e "collaborazione con il Gruppo per la politica dello spettro radio" anche per il 2011.

Nel corso del periodo di riferimento è giunto a conclusione per l'Autorità il mandato di presidenza del Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG), che vede come membri le Autorità nazionali competenti per la gestione dello spettro radio e nel quale l'Autorità affianca il Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dell'Italia. Dal 1° gennaio 2011, l'Autorità ha assunto la vicepresidenza del Gruppo fino al termine dell'anno.

Anche l'RSPG ha avuto un'importante evoluzione istituzionale alla luce del nuovo quadro regolamentare europeo. In particolare, l'RSPG è chiamato a fornire consulenza strategica alla Commissione ed alle altre istituzioni comunitarie (Parlamento e Consiglio) sulle questioni di politica dello spettro radio e sul coordinamento europeo della stessa. Il Gruppo è altresì titolare del potere di esprimere posizioni e produrre rapporti di sua iniziativa; tale prerogativa assicura adeguata autonomia ed incisività alle attività del Gruppo nel panorama istituzionale comunitario.

Nell'ambito del programma di lavoro per il 2010, particolare rilevanza ha assunto, anche in base alle priorità fissate dalla presidenza italiana, la predisposizione di un parere sulla proposta della Commissione relativa al Programma politico pluriennale per il radio spettro. Dopo una intensa attività, completata da una consultazione pubblica europea, l'RSPG ha approvato il parere richiesto e lo ha formalmente sottoposto al Commissario europeo Kroes nel giugno del 2010. Nel suo parere, l'RSPG costruisce le proprie proposte attorno a tre pilastri: il contributo agli obiettivi dell'Agenda digitale europea; il miglioramento della *governance* dello spettro nell'Unione; il rafforzamento del coordinamento europeo nelle relazioni internazionali. Tra le raccomandazioni proposte figura, per la prima volta in Europa, una chiara affermazione della necessità della liberazione e della disponibilità coordinata in ambito europeo della banda a 800 MHz (c.d. *digital dividend*), da destinare a servizi di comunicazione elettronica a larga banda. La Commissione europea ha tenuto in elevata considerazione le proposte del RSPG nella elaborazione della propria proposta di Programma politico, presentata a settembre 2010 al Consiglio e al Parlamento europeo.

Tra i temi oggetto del programma di lavoro 2010 dell'RSPG, si ricordano inoltre i documenti sull'uso coordinato del *digital dividend*; sugli aspetti competitivi nella gestione dello spettro; sull'impatto delle nuove tecnologie di tipo *cognitive radio* nella gestione dello spettro; sugli sviluppi dei sistemi di *radio broadcasting* e sul coordinamento degli interessi comunitari nei negoziati internazionali (inclusa la *World Radio Conference* dell'ITU).

Tra gli altri obiettivi raggiunti dall'RSPG nel periodo di presidenza italiana, merita menzione anche l'approvazione di nuove regole interne di procedura. Le nuove regole, che includono, tra l'altro, i termini e le modalità per l'elezione del Presidente e del

Vicepresidente e per l'adozione dei pareri a maggioranza, sono volte a migliorare il funzionamento del Gruppo in modo da renderlo più efficiente alla luce delle nuove responsabilità istituzionali assegnate. Nel corso del mandato di presidenza dell'Autorità, è stata anche migliorata la trasparenza e la partecipazione alle attività del Gruppo, istituzionalizzando il meccanismo delle consultazioni pubbliche sui pareri.

A conclusione del periodo di presidenza AGCOM, infine, nel novembre 2010, è stato organizzato un *workshop* congiunto con la Commissione e il BEREC, nel quale sono stati discussi gli impatti delle proposte della Commissione, contenute nel Programma politico per il radiospettro, sulle attività di BEREC e RSPG, oltre ai temi dell'uso efficiente dello spettro e delle sue ricadute sullo sviluppo dei mercati e della concorrenza.

Oltre ad avere gestito la presidenza, nel 2010 l'Autorità ha partecipato attivamente ai lavori di tutti i *working group* costituiti in ambito RSPG per la realizzazione del programma di lavoro, formati da esperti nazionali ed aperti alla partecipazione dei Servizi della Commissione, contribuendo alla predisposizione dei testi e coordinando la posizione nazionale con il Ministero dello sviluppo economico.

Nel riferimento corso degli ultimi dodici mesi, l'Autorità ha continuato a partecipare attivamente ai lavori dei Comitati regolamentari e tecnici attivi in sede comunitaria.

In relazione alle attività del Comitato Comunicazioni (COCOM), i principali temi affrontati nel periodo di riferimento sono stati la discussione delle varie bozze della raccomandazione sull'accesso alle reti di nuova generazione – NGA – (di seguito approvata dalla Commissione il 20 settembre 2010) e l'implementazione nazionale del Pacchetto Telecom del 2009.

È da ricordare che l'iter procedurale della raccomandazione NGA aveva subito una battuta d'arresto sul finire del 2009. Una prima bozza di raccomandazione, elaborata per tener conto delle indicazioni emerse dalla consultazione pubblica europea e delle previsioni del nuovo quadro regolamentare di riferimento, è stata presentata al COCOM nella seduta del 21 maggio 2010. La votazione del testo della raccomandazione da parte del Comitato si è quindi tenuta nella riunione del 17 giugno 2010, a seguito della traduzione nelle diverse lingue nazionali del testo stesso. Nel merito, la versione finale della raccomandazione ha tenuto conto dei numerosi rilievi emersi in sede COCOM e di quelli segnalati dal BEREC (in particolare, in relazione al ruolo centrale della concorrenza per la promozione di investimenti efficienti in NGA; all'applicabilità del principio della *ladder of investment* e all'imprescindibilità di una puntuale analisi di mercato per la individuazione degli obblighi regolamentari).

Un altro tema che ha impegnato il COCOM nel periodo in esame è quello che riguarda il recepimento nazionale del nuovo quadro regolamentare europeo. In tale contesto, la Commissione ha presentato alcune linee guida interpretative delle nuove norme comunitarie su alcune questioni rilevanti. Tra i temi oggetto dei chiarimenti interpretativi della Commissione si ricordano l'indipendenza delle ANR ai sensi dell'art. 3 della direttiva Quadro, confermato come requisito cardine per un efficace funzionamento del quadro regolamentare comunitario; la possibilità di utilizzare il nuovo articolo 4 della direttiva Servizio universale per estendere la disponibilità di connessioni dati ad una velocità tale da consentire un accesso "efficace" alla rete; la possibilità di imporre obblighi simmetrici ai sensi del nuovo articolo 12 della direttiva Quadro.

L'Autorità ha proseguito la partecipazione ai lavori del Comitato Radio Spettro; nel Comitato sono presenti per l'Italia, in ragione delle rispettive competenze, l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni.

Le principali questioni trattate dal Comitato nel periodo tra maggio 2010 e marzo 2011 hanno riguardato l'armonizzazione dell'uso dello spettro per apparati radio a corto raggio SRD – *Short Range Device* –, con la preparazione del quarto aggiornamento annuale della Decisione quadro; la revisione della regolamentazione per l'uso delle bande per sistemi SRR *Short Range Radar* a bordo degli autoveicoli; l'approvazione dei risultati del mandato alla CEPT sugli studi di compatibilità per procedere all'uso delle moderne tecnologie a larga banda, quali *Wimax* ed LTE, nelle bande radiomobili a 900 e 1800 MHz, e quindi l'avvio delle procedure per l'aggiornamento della normativa; il monitoraggio delle necessità in termini di spettro relativamente ai sistemi PPDR *Public Protection Disaster Relief* e *PMSE Program Making Special Event*, nonché circa l'utilizzo del *digital dividend* per sistemi di comunicazione elettronica a larga banda. Si ricorda infine, nel settembre 2010, la presentazione al Comitato da parte della Commissione europea della proposta del Programma di politica europea sul radio spettro.

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha intensificato l'impegno in seno all'*Euro-Mediterranean network of Regulators* (EMERG), la piattaforma di cooperazione tra le Autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche dei Paesi che sia affacciano sul Mediterraneo, costituita nel luglio 2008, con il finanziamento della Commissione europea nell'ambito delle politiche di prossimità e di cooperazione e di cui AGCOM è tra i membri fondatori.

Dopo una prima fase di avviamento organizzativo, nel 2010 le attività della piattaforma sono entrate in una fase operativa e l'Autorità ha partecipato con propri esperti a tutti i gruppi di lavoro organizzati su diverse tematiche: "Il futuro delle reti fisse", "L'indipendenza delle Autorità di regolamentazione", "Analisi dei mercati, base per interventi regolamentari", "Le reti di nuova generazione (NGN)", "Il Servizio Universale". In particolare, un sesto gruppo di lavoro, organizzato dall'AGCOM a Roma il 14 e 15 dicembre 2010, ha costituito l'occasione per la elaborazione di proposte per il Programma di lavoro della presidenza italiana nel 2011 e per la discussione di soluzioni finalizzate al rafforzamento del profilo istituzionale della piattaforma e dei suoi meccanismi interni di funzionamento, anche in vista del previsto ridimensionamento dell'impegno finanziario comunitario a partire dal 2012.

Nella riunione plenaria di Roma del 28 gennaio 2011, il Presidente dell'Autorità, Corrado Calabrò assumendo formalmente la presidenza dell'EMERG, ha presentato alcune proposte operative per il rafforzamento della piattaforma, richiamandosi all'esperienza già maturata in altri organismi multilaterali di settore, e si è impegnato ad assumere iniziative per sensibilizzare la Commissione europea sull'importanza strategica del dare continuità alla cooperazione avviata in seno all'EMERG. Nel corso della riunione l'EMERG ha inoltre approvato il secondo benchmark regionale, l'Annual Report per l'anno 2010 ed il Programma di lavoro per il 2011.

### **L'audiovisivo**

A livello europeo, nel corso dell'ultimo anno è proseguito il dibattito sulla nuova direttiva Servizi *media* audiovisivi (AVMSD) e sulle problematiche connesse alla sua implementazione.

Oltre agli approfondimenti sulla direttiva AVMS, gli incontri organizzati in ambito europeo hanno inoltre trattato temi legati all'Agenda digitale europea. In particolare, con riferimento ai temi audiovisivi, l'Agenda digitale propone di utilizzare al meglio i vantaggi derivanti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per

favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso, attraverso una serie di azioni finalizzate alla creazione di un mercato digitale unico in Europa, all'aumento dell'interoperabilità e degli standard, al rafforzamento della sicurezza online, all'alfabetizzazione mediatica ed alla promozione di un Internet veloce accessibile a tutti ed a prezzi competitivi.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha continuato a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dell'EPRA, la piattaforma europea dei regolatori dell'audiovisivo.

In occasione della 31a plenaria svoltasi a Barcellona nel maggio del 2010, la discussione si è focalizzata sulle nuove sfide regolamentari derivanti dall'attuazione della nuova direttiva Servizi *media* audiovisivi, con particolare riferimento alla pubblicità, alla protezione dei minori nei servizi *on-demand* ed ai procedimenti sanzionatori. Il nuovo scenario delineato dalla AVMSD per il settore pubblicitario è stato oggetto di analisi sia nella sessione plenaria (dove è stato affrontato l'argomento del product placement, per quanto attiene alla creazione del logo identificativo, ed il concetto di significant value), sia nell'ambito di un gruppo di lavoro incaricato di analizzare il ruolo che i regolatori possono giocare nell'assistere l'industria della pubblicità ad affrontare un mercato in evoluzione.

Nella riunione di Belgrado tenutasi nell'ottobre del 2010, i futuri scenari normativi sono stati ancora al centro della discussione. In particolare, l'Autorità, nell'introdurre la sessione d'apertura sul futuro della regolamentazione della pubblicità, ha illustrato come il principio della separazione tra contenuto editoriale e pubblicità si sia evoluto nel tempo ed ha sottolineato come il product placement rappresenti il punto culminante della tendenza verso l'integrazione della pubblicità nei programmi; ciò costituisce una sfida per i regolatori che devono trovare un punto di equilibrio tra il principio di separazione e le nuove forme di pubblicità, al fine di evitare il rischio di confusione per i telespettatori.

In ambito comunitario, l'Autorità ha proseguito la sua partecipazione ai lavori del Comitato di contatto sulla direttiva AVMS, le riunioni del quale si sono ancora concentrate, nel periodo di riferimento, sul nuovo quadro regolamentare. In particolare si è discusso dell'applicazione delle norme riguardanti le opere europee e le produzioni indipendenti e dell'applicazione della direttiva AVMS e della Direttiva Autorizzazioni ai servizi di televisione digitale terrestre.

In relazione al primo punto, si è discusso dell'introduzione di una *de minimis rule*, sottolineando la necessità di limitare l'onere amministrativo per i regolatori nazionali, esentando i canali di piccole dimensioni dall'obbligo di comunicazione alle autorità nazionali, senza pregiudicare gli obiettivi della direttiva. Su questo punto la Commissione ha chiesto ai regolatori di inviare i propri contributi; tali contributi saranno oggetto di analisi nel corso dei prossimi incontri.

Sul secondo punto, la Commissione ha delineato le disposizioni della direttiva AVMS e della direttiva Autorizzazioni relativamente agli obblighi di interesse generale e di eventuali impegni sottoscritti nella procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni ai servizi DTT. Ha, inoltre, incoraggiato gli Stati membri a ridurre la complessità regolamentare per i fornitori cross-border di programmi DTT, al fine di favorire la diversità culturale, il pluralismo dei *media* e la scelta dei consumatori.

In merito alla partecipazione alle attività del Comitato Permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, la posizione della Commissione europea secondo la quale gli Stati membri dell'UE non sono autorizzati a concludere accordi internazionali su materie di competenza comunitaria ha di fatto bloc-

cato il processo di revisione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera. Conseguentemente, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nell'approvare le proposte del Segretario generale per le priorità del 2011, ha deliberato l'interruzione dei lavori del Comitato Permanente, come confermato dal Comitato dei Ministri stesso al momento dell'adozione del Programma di attività e bilancio per il 2011.

Per quanto riguarda le attività di scambio svolte dall'Autorità nell'area del Mediterraneo, è proseguita la partecipazione dell'Autorità ai lavori del ReseauMed - Réseau des instances de régulation méditerranéennes.

Nel merito, durante l'ultima riunione plenaria tenutasi a Istanbul dal 30 settembre al 1° ottobre 2010, l'Autorità ha partecipato attivamente al dibattito sui temi in agenda, che quest'anno hanno posto in evidenza due argomenti di particolare attualità per la regolamentazione dell'audiovisivo nello spazio mediterraneo: la protezione dei minori, con approfondimenti legati alla regolamentazione ed alla co-regolamentazione, e la rappresentazione della donna in tv.

Le presentazioni sulla protezione dei minori hanno suscitato l'attenzione dei partecipanti, che hanno espresso l'intenzione di impegnarsi in una riflessione comune sul tema, proponendo la elaborazione di criteri utilizzati per classificare le fiction, le serie TV e i video musicali trasmessi nei vari Paesi.

Riguardo al tema della rappresentazione della donna, diversi studi, presentati dall'Italia, dall'Andalusia, dal Portogallo, e dal Marocco, hanno sottolineato l'importanza che riveste la rappresentazione della figura femminile in TV, in termini di parità, progresso e integrazione non solo nell'area del Mediterraneo ma anche nel nord e nel sud del mondo.

È stato, inoltre, commentato positivamente il Protocollo d'intesa firmato il 20 aprile 2010 tra la Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo COPEAM e il ReseauMed, quale risultato del processo di cooperazione tra le due piattaforme al fine di promuovere un quadro giuridico condiviso nell'area mediterranea.

### ***I rapporti bilaterali e i progetti di gemellaggio***

Particolarmente intensa, nel periodo in esame, è stata l'attività dell'Autorità per quanto concerne i rapporti bilaterali e le iniziative di cooperazione internazionale.

Numerosi sono gli incontri bilaterali, sia di alto livello che di natura tecnica, organizzati nel periodo di riferimento.

In relazione ai temi delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha confermato la propria disponibilità a svolgere incontri tematici a vantaggio di regolatori di Stati terzi nell'ambito dei programmi TAIEX - *Technical Assistance and Information Exchange Instrument*, finanziati dalla Commissione europea ai fini di una progressiva approssimazione assimilazione al diritto comunitario di settore da parte di Stati candidati all'accesso. In tale contesto, nel febbraio 2011, è stata accolta una delegazione dell'Autorità di regolamentazione turca - ICTA, interessata ad un approfondimento sugli aspetti di mercato e regolamentari in tema di telefonia mobile, con particolare attenzione ai possibili sviluppi dei servizi *broadband*.

Nel marzo 2011, ha avuto luogo una riunione con una delegazione dell'Autorità *antitrust* albanese. In tale circostanza sono stati illustrati gli strumenti regolamentari a disposizione dei regolatori di settore ed i meccanismi di interazione con la Commissione europea nell'ambito dei procedimenti nazionali di analisi dei mercati; uno

specifico approfondimento, su richiesta della delegazione albanese, è stato dedicato ai termini di collaborazione tra l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nell'aprile 2011, una delegazione dell'Autorità si è recata in visita al regolatore danese – NITA, per confrontare le rispettive esperienze sui temi delle NGA, della gestione della banda 800 Mhz per i servizi di comunicazioni elettroniche e per discutere alcuni possibili sviluppi organizzativi in seno al BEREC. Sui medesimi temi oggetto del bilaterale con il NITA, infine nell'aprile 2011 si è svolto a Londra un incontro bilaterale con il regolatore britannico – OFCOM, nel quale sono stati trattati anche i temi della terminazione mobile e della *net neutrality*.

In materia di audiovisivo, l'Autorità ha ospitato nel mese di dicembre 2010 una delegazione dell'Autorità della Radio Televisione cipriota (CRTA) per discutere sui temi della transizione al digitale terrestre e dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

Si ricorda ancora, nel luglio 2010, la visita dei rappresentanti della Media Commission del Kosovo (IMC), interessati alle tematiche dello *switch-off* analogico e dell'implementazione in Italia della direttiva Servizi *media* audiovisivi.

Si sono consolidati i rapporti di scambio avviati con il Consiglio dell'Audiovisivo francese (CSA), ospite dell'Autorità lo scorso novembre 2010 per un aggiornamento sulle decisioni di AGCOM in merito al volume sonoro della pubblicità.

Nel corso dell'anno di riferimento, l'Autorità ha intensificato il proprio impegno nell'ambito dei progetti di gemellaggio promossi dalla Commissione europea. Oltre ad aver condotto a termine il progetto avviato nell'ottobre 2008 con la *National Telecommunications Regulatory Authority* (NTRA) egiziana, l'Autorità ha partecipato ad altri due bandi per l'aggiudicazione di gemellaggi in Israele ed in Giordania, risultando in entrambi i casi vincitrice.

Nell'ambito del gemellaggio con la NTRA, negli ultimi 12 mesi, il notevole sforzo profuso dalle istituzioni partecipanti (AGCOM, FORMEZ ed il regolatore tedesco BnetzA) ha consentito il raggiungimento dei principali obiettivi del progetto; in particolare, è stata conclusa la prima *market analysis* del settore delle telecomunicazioni egiziano, è stata disegnata una *road map* per la transizione dal regime delle licenze a quello autorizzatorio, sono stati predisposti i primi modelli di costo per lo *shared access* ed il *bitstream*, sono stati adottati i regolamenti e le procedure per una più efficace tutela dei consumatori e per il *data gathering*, sono stati approvati i regolamenti per una più efficace attività sanzionatoria, è stata definita la gara pubblica per l'acquisizione di un modello di costo sulla terminazione mobile, sono stati introdotti nuovi titoli abilitativi per la fornitura dei servizi convergenti che lentamente ma stabilmente stanno iniziando a fare la loro apparizione anche nel mercato egiziano (*fixed-to-mobile*, VOD, IPTV). La conclusione del progetto, prevista per il 22 marzo 2011, è stata posticipata a fine aprile a causa della sospensione delle attività del gemellaggio dovuta al delicato periodo socio-politico che ha caratterizzato i mesi di gennaio-marzo 2011 in Egitto.

Il progetto di gemellaggio con il Ministero delle comunicazioni israeliano (aggiudicato all'Autorità in consorzio con l'Autorità tedesca BNetzA, leader del progetto, e con l'Autorità spagnola CMT) mira alla fornitura di un supporto specifico al Ministero israeliano nella prevista fase di revisione del quadro regolamentare di settore, per un ulteriore adattamento di quest'ultimo all'*acquis communautaire*, con particolare riferimento alla regolamentazione ed alla promozione della concorrenza nei mercati all'ingrosso. Il progetto prevede una collaborazione tra le istituzioni partecipanti della durata di 15 mesi; le aree specifiche su cui si concentrerà il gemellaggio vertono primaria-

mente sulla regolazione dei mercati *wholesale*, con particolare attenzione all'accesso alle NGN, sull'attività risolutiva di controversie e sulla tutela dei consumatori, nonché sul nuovo quadro normativo di settore vigente in Europa. Le attività del progetto sono ufficialmente iniziate in data 26 febbraio 2010. Nella conferenza di *kick-off*, tenutasi a Gerusalemme il 28 marzo, i massimi rappresentanti delle istituzioni partecipanti hanno discusso le modalità di implementazione del progetto e presentato le loro relazioni sul tema "NGN e futuro della banda larga". A valle della conferenza, hanno preso avvio le prime missioni operative in tema di *enforcement e data collection*.

Da ultimo, l'Autorità è risultata vincitrice della selezione per l'aggiudicazione del gemellaggio con la Telecommunications regulatory Commission (TRC) della Giordania, presentando una proposta congiuntamente ad un consorzio di istituzioni ed organismi francesi (coordinati dal Ministero dell'industria francese) e al regolatore spagnolo CMT. Il progetto, della durata prevista di due anni, ha l'obiettivo strategico di contribuire alla crescita in senso concorrenziale dei mercati delle comunicazioni elettroniche in Giordania, mediante il potenziamento del quadro regolatorio nel quale l'Autorità nazionale di regolamentazione opera e il pieno sviluppo delle capacità operative di quest'ultima. Le aree specifiche su cui dovrebbe concentrarsi il progetto vertono su cinque componenti: la prima riguarda la definizione di un approccio regolamentare allo sviluppo di reti di nuova generazione; la seconda si inserisce in continuità con le attività di analisi dei mercati in corso nel Paese beneficiario e concerne l'implementazione di rimedi specifici e la revisione della regolamentazione esistente; la terza componente si riferisce alla transizione al *broadcasting* digitale, al relativo quadro di attribuzione dei titoli abilitativi ed alle modalità di impiego del dividendo digitale; la quarta componente, di natura eminentemente istituzionale, affronta il tema della promozione di un regime regolamentare compatibile con il quadro comunitario recentemente modificato e comprende un focus sui servizi convergenti e sulla regolamentazione dei contenuti audiovisivi; infine, la quinta componente riguarda l'autenticazione e la firma elettronica. Il progetto è al momento nella sua fase iniziale, sono in corso le attività di negoziazione dei termini contrattuali tra i *twinning partners* (parzialmente rallentate dalle evoluzioni di carattere socio-politico che stanno caratterizzando l'area del Medio Oriente); l'inizio delle attività operative è previsto per l'inizio dell'estate.

#### ■ 4.1.2. I rapporti con le istituzioni nazionali e con il Ministero dello sviluppo economico

L'Autorità ha collaborato con le altre istituzioni nazionali prestando il proprio contributo di esperienza e conoscenza del settore di competenza per le diverse necessità emerse nel corso degli ultimi dodici mesi.

##### *I rapporti con il Parlamento*

Nell'ambito dei rapporti con il Parlamento, in aggiunta alla ordinaria attività di consultazione con la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'emanazione dei regolamenti di rispettiva competenza, per la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive relative alle consultazioni elettorali amministrative e referendarie, il Presidente Corrado Calabrò, il 21 luglio 2010, ha svolto un'audi-

zione davanti al Parlamento, riferendo alla IX Commissione Trasporti, poste e comunicazione in materia di "numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, l'accesso alla rete e l'adozione da parte di Telecom del modello *Open Access*, lo sviluppo della banda larga e delle reti di nuova generazione".

Il Presidente Calabrò, inoltre, in data 6 ottobre 2010, ha riferito alla VIII Commissione Lavori pubblici e comunicazione, relativamente al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e al tema della banda larga.

Nel corso del corrente anno, lo scorso 25 gennaio 2011, il Presidente Calabrò è stato audito, dalla IX Commissione Trasporti, poste e comunicazione in merito allo "schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari".

### ***Gli atti di sindacato ispettivo***

Sono stati esaminati circa 80 atti di sindacato ispettivo, inviati principalmente dal Ministero dello sviluppo economico ai fini della trasmissione degli elementi di competenza dell'Autorità.

I principali temi oggetto di tali atti sono stati: problematiche connesse al passaggio al digitale terrestre, in particolare, al relativo piano di assegnazione delle frequenze; la riserva di un terzo dei programmi irradabili all'emittenza televisiva locale; la regolamentazione del piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento; la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica; la valutazione del Sistema integrato delle comunicazioni così come approvata dall'Autorità; questioni connesse al rinnovo del contratto di servizio tra la Rai e il Ministero delle attività produttive, anche con riferimento alla rappresentazione della donna in televisione; la tutela del pluralismo politico istituzionale sulle reti televisive; la limitazione alla partecipazione in imprese editrici di giornali quotidiani imposta ai soggetti esercenti l'attività televisiva; la distribuzione delle risorse pubblicitarie all'interno del mercato televisivo; la assegnazione dei diritti calcistici televisivi; la regolamentazione dei servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di *media* audiovisivi a richiesta; i disservizi connessi alla migrazione su rete fissa e mobile; i collegamenti ADSL.

### ***Segnalazioni al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 249/97***

L'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1, della legge n. 249/97 conferisce all'Autorità il potere di segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, che possano contribuire all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni. Nel periodo di riferimento sono stati trasmesse segnalazioni in merito alle seguenti questioni.

#### ***Segnalazione sulle sanzioni amministrative in materia di diritti sportivi***

Il 22 luglio 2010 l'Autorità ha deliberato l'invio di una segnalazione al Governo avente ad oggetto il presidio sanzionatorio applicabile alle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale per la violazione della normativa in materia di diritti sportivi